

P.U. 59-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Alessandra Panichi **Presidente**
dott. Francesca Sirianni **Giudice rel.**
dott. Riccardo Ionta **Giudice**

nel procedimento n. 59-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Marconi Paolo (CF: MRCPLA65B28 H588R),
Costantini Isabella Maria (CF: CSTSL64S44A462E)
assistiti dall'avv. Mario Quinto

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 24.9.2024 i soggetti sopra indicati hanno depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati.

Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti ad Ascoli Piceno (AP) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.

I ricorrenti hanno chiesto l'apertura di una procedura "familiare" ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo coniugi conviventi e avendo il sovraindebitamento origine comune.

I ricorrenti (il primo insegnante presso il conservatorio di Teramo e la seconda legale rappresentante della società IC Design s.r.l.r., ruolo che ella indica di rivestire a titolo gratuito) rivestono la qualità di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 390.406,88, dispongono di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore (circa € 42.000,00) e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.

A corredo della domanda è stata prodotta – a seguito dell'integrazione disposta con precedente provvedimento - la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII).

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC presso l'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, avv. Scardecchia, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, patrimonio che comprende un bene immobile (valutato in € 17.000,00) di proprietà del Marconi, una quota societaria di proprietà della Costantini (valutata in € 14.299,50), e il reddito mensile del Marconi (€ 1.850,00 mensili circa) detratto quanto occorra al proprio mantenimento (importo che nella integrazione alla relazione dell'OCC viene indicato in totali € 1.673,31 mensili). Ciò ferma restando la necessità di tenere distinte le rispettive masse attive e passive.

L'OCC ha, nell'integrazione depositata, attestato sotto la propria responsabilità quale e quanto attivo può essere acquisibile, indicando come ciò permetta il soddisfacimento di una parte seppur piccola percentuale dei creditori preesistenti privilegiati (mentre nulla è previsto che possa andare a beneficio dei chirografari). Al riguardo, tuttavia, deve precisarsi che errato, ed idoneo ad ingenerare confusione, appare il prospetto riportato alle pagine 29 e 30 dell'integrazione alla relazione depositata il 21.11.2024, in quanto esso considera quali spese di procedura voci che non lo sono, ossia i crediti privilegiati preesistenti (per spese legali); laddove tale prospetto fosse stato preso per buono, peraltro, la procedura non avrebbe potuto aprirsi, risultando il totale attivo acquisibile del tutto inferiore alle spese di procedura. Eccessivi e non in linea con i valori di passivo stimato e attivo realizzabile (ex art. 275, c. 3, CCII, i compensi vanno determinati ai sensi del d.m. 202/2014) sono, poi, i compensi preventivati dall'OCC (€ 19.095,44, v. all. 7), anch'essi peraltro riportati erroneamente nel citato prospetto (€

16.938,48), ad ulteriore detrimento della chiarezza necessaria onde verificare il requisito di cui all'art. 268, c. 3, ult. periodo.

Considerato, quanto alla meritevolezza, che, nonostante non si tratti di una condizione per l'ammissibilità del ricorso e fermo restando che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento, questo Tribunale ritiene opportuno esprimere – già in questa prima fase e considerando quanto la legge richiede di esprimere in sede di ricorso per la liquidazione controllata – un giudizio prognostico negativo, in considerazione del costante, e prolungato nel tempo, indebitamento nei confronti dei soggetti bancari, indebitamento che neppure dopo la richiesta di integrazioni al gestore è stata analizzata con riferimento alle singole e numerose fideiussioni prestate e al rapporto delle medesime con i redditi su cui i debitori potevano all'epoca fare affidamento.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, secondo cui il Tribunale nomina il Liquidatore confermando l'OCC di cui all'art. 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento (è stato eliminato, con il correttivo approvato con d.lgs. 136/2024, il precedente riferimento ai “giustificati motivi” prima previsto dalla norma per il caso di sostituzione), e ritenuto nella specie di dover scegliere il liquidatore da detto registro (considerata la pluralità dei rilievi svolti alla relazione, lo scarso approfondimento di profili espressamente richiesti e la sopra segnalata erroneità dell'esposizione di alcuni dati rilevanti circa le spese di procedura).

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della propria famiglia.

Da ultimo deve osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti.

Quanto, infine, ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase *ante* e *post* apertura della procedura stessa, si invita espressamente il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati Marconi Paolo (C.F. MRC PLA65B28H588R), nato il 28.02.1965 a Rotella (AP) e residente in Ascoli Piceno, via San Severino n. 30, e Costantini Isabella Maria (C.F. CSTSL64S44A462E), nata il 4.11.1964 ad Ascoli Piceno (AP) e residente in Ascoli Piceno (AP), via San Severino n. 30;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore l'avv. Christian Schicchi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MARCONI PAOLO e COSTANTINI ISABELLA MARIA;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che

- limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori");
- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, non lo inserisca nello stato passivo ma provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente);
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con successiva richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (da liquidarsi ai sensi del d.m. 202/2014, e con la precisazione che la norma non prevede la corresponsione di acconti ma potendosi provvedere ai dovuti accantonamenti);
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- 10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
- 11) Dispone che, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia **inserita** su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia **pubblicata** nel registro delle imprese (ove il debitore eserciti attività d'impresa) e sia **trascritta** nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso, nonché **notificata** al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Ascoli Piceno, 13.12.2024

Il Giudice est.
dott. Francesca Sirianni

Il Presidente
dott. Alessandra Panichi